

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 - Direttore responsabile: Dr. Alexander Steiner

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 - Verantwortlicher Direktor: Dr. Alexander Steiner

**ANNO 69°
SEZIONE GENERALE**

**69. JAHRGANG
ALLGEMEINE SEKTION**

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

**21 novembre 2017
Supplemento n. 6**

47

**21. November 2017
Beiblatt Nr.6**

SOMMARIO

Anno 2017

PARTE 1

Leggi

Provincia Autonoma di Trento

[182744]

LEGGE PROVINCIALE

del 16 novembre 2017, n. 14

Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

P. 2

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017 , n. 14

Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

INDICE

- Art. 1 - *Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1998*
- Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale n. 6 del 1998*
- Art. 4 - *Integrazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998*
- Art. 5 - *Sostituzione dell'articolo 23 ter della legge provinciale n. 6 del 1998*
- Art. 6 - *Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*
- Art. 7 - *Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 9 - *Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 11 - *Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 12 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*
- Art. 13 - *Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 14 - *Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 16 - *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 17 - *Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 18 - *Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)*
- Art. 19 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 20 - *Disposizioni finanziarie*

- 2 -

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Dopo l'articolo 3, nel capo II, sezione I, della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Trasferimento di compiti e attività in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), i comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità i compiti e le attività in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani, ad essi attribuiti con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Nell'attribuzione di questi compiti e attività si tiene conto degli aspetti di carattere sanitario e socio-sanitario di valenza provinciale attinenti all'assistenza in forma residenziale. I compiti e le attività assegnati sono esercitati dalle comunità in forma integrata con l'offerta socio-assistenziale.

2. Nell'ambito delle funzioni d'indirizzo e di coordinamento esercitate dalla Provincia secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 sono definiti anche gli obiettivi generali in materia di politiche per gli anziani."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 le parole: "ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), come da ultimo modificata dall'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, e delle leggi vigenti in materia sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi delle disposizioni vigenti in materia sociale e sanitaria e degli obiettivi stabiliti dal piano provinciale per la salute".

Art. 3

Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale n. 6 del 1998

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Spazio argento

1. Ogni comunità istituisce un presidio interistituzionale, denominato "Spazio argento",

avente la funzione di agente per la costruzione della rete territoriale costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne la qualità di vita, anche in un'ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia.

2. Il presidio interistituzionale previsto dal comma 1 è disciplinato con riferimento ai moduli organizzativi integrati previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

3. Le comunità sul cui territorio insiste una sola azienda pubblica di servizi alla persona possono delegare a tale azienda le funzioni connesse a Spazio argento secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Spazio argento garantisce la presa in carico dell'anziano fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto individualizzato d'intervento, in condivisione con la famiglia e valorizzando le risorse pubbliche e private. In presenza di un elevato bisogno socio-sanitario, nell'elaborazione del progetto individualizzato di intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni delle unità valutative multidisciplinari cui compete la valutazione dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale.

5. La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le linee d'indirizzo per la costituzione del modulo organizzativo Spazio argento e le modalità per la messa a disposizione del personale alle dipendenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per le finalità di quest'articolo la Provincia promuove inoltre la messa a disposizione di personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La Provincia individua le forme di collaborazione con Spazio argento degli enti del terzo settore che operano negli ambiti socio-assistenziale e socio-sanitario e che hanno conseguito l'accreditamento ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), o della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Per quanto non diversamente previsto da quest'articolo si applica l'articolo 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

6. Spazio argento assume le funzioni che il piano provinciale per le demenze assegna al punto unico di accesso."

Art. 4

Integrazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 sono inserite le parole: "Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2 bis,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"2 bis. I compiti e le attività attribuiti ai sensi dell'articolo 3 bis sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunità nel rispetto delle direttive previste dall'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010."

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 23 ter della legge provinciale n. 6 del 1998

1. L'articolo 23 ter della legge provinciale n. 6 del 1998 è sostituito dal seguente:

- 4 -

"Art. 23 ter

Promozione di servizi a dimensione sovracomunitaria e di forme collaborative fra aziende pubbliche di servizi alla persona

1. La Giunta provinciale promuove e favorisce forme di collaborazione fra le aziende pubbliche di servizi alla persona per accrescere l'efficienza della rete territoriale di servizi per gli anziani, in coerenza con gli articoli 10 e 13, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona).

2. La Giunta provinciale promuove e favorisce le comunità che si associano per la gestione condivisa di Spazio argento. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina i criteri per l'assegnazione degli incentivi, relativi, in particolare:

- a) alle caratteristiche dimensionali minime per le gestioni associate;
- b) al bacino potenziale di utenza costituito dalla popolazione di età superiore a sessantacinque anni residente in ciascuna comunità."

Art. 6

Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserita la seguente:

"e bis) un rappresentante dell'ente associativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona maggiormente rappresentativo a livello provinciale;"

Art. 7

Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"3 bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), in coerenza con quanto stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano provinciale per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dagli atti previsti dall'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: "politiche sociali" sono inserite le seguenti: "e socio-sanitarie riferite all'area anziani".

2. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del distretto sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ambito sanitario territoriale".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"4 bis. Per la formulazione della proposta di piano relativa ai contenuti previsti dall'articolo 12, comma 3 bis, e di ulteriori proposte sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane,

- 5 -

il tavolo territoriale è integrato da una sezione costituita da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato e da componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani. Tale sezione indirizza e promuove l'attività di Spazio argento, istituito ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998."

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita."

Art. 10

Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno" sono sostituite dalle seguenti: ", sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno e sono volti alla promozione di un contesto sociale inclusivo e favorevole, per aumentare il benessere e l'autonomia personale e per rafforzare la coesione sociale e agevolare lo sviluppo del territorio".

Art. 11

Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998,".

Art. 12

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: "sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale" sono inserite le seguenti: "anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze".

- 6 -

Art. 13

Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Le comunità esercitano i compiti e le attività in materia socio-sanitaria assegnati ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2, e delle linee di indirizzo approvate ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5, della medesima legge provinciale e delle direttive previste dall'articolo 15 della presente legge."

Art. 14

Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: "alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali" sono inserite le seguenti: "e, per una valutazione connessa ai compiti e alle attività attribuiti ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, alle comunità".

Art. 15

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine la Giunta provinciale, sentite le comunità, emana direttive per determinare il fabbisogno e la tipologia di posti letto da riservare ai cittadini residenti presso le singole strutture accreditate, le relative tariffe e le modalità di finanziamento. Le singole strutture accreditate, sulla base delle direttive provinciali, stipulano accordi contrattuali con la comunità di appartenenza e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli aspetti relativi alla fornitura diretta di beni e prestazioni sanitarie. Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona."

Art. 16

Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale moduli organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino. I moduli organizzativi integrati assicurano all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. All'adozione dei moduli organizzativi integrati si provvede, anche con contenuti operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati, inoltre, distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti al soddisfacimento del bisogno socio-sanitario secondo i necessari livelli di integrazione. In presenza di un elevato livello d'integrazione sanitaria l'accesso ai servizi avviene a mezzo di unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle

predette aree e definiscono il progetto individualizzato d'intervento, fatto salvo quanto previsto per l'area anziani dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998. Le unità valutative multidisciplinari operano in stretto raccordo con il modulo organizzativo integrato."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. Il modulo organizzativo integrato relativo all'area anziani è Spazio argento, istituito dalle comunità secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998."

3. Nel comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "all'attivazione dei punti unici di accesso" sono sostituite dalle seguenti: "all'adozione dei moduli organizzativi integrati previsti dai commi 2 e 2 bis".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 bis. Per garantire una presa in carico integrata e unitaria della persona anziana, nell'ambito dei sistemi informativi sanitari e sociali è sviluppata una cartella socio-sanitaria condivisa fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le comunità, le aziende pubbliche di servizi alla persona e le cooperative sociali che gestiscono residenze sanitarie assistenziali e servizi semi-residenziali. Con specifiche direttive la Provincia definisce le modalità di condivisione della cartella socio-sanitaria da parte degli altri enti gestori accreditati. Con regolamento sono individuati i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)."

Art. 17

Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. Le comunità stipulano gli accordi contrattuali relativi alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti accreditati in relazione ai compiti e alle attività attribuiti alle comunità ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, nel rispetto del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 15 della presente legge."

Art. 18

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. L'assegno di cura è compatibile con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali nel limite di novanta giorni complessivi nell'anno, trascorsi i quali l'assegno viene sospeso."

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. All'istituzione di Spazio argento ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 e degli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 si provvede anche in forma progressiva. Nelle aree del territorio in cui questi moduli non sono ancora stati istituiti continuano a operare i

punti unici di accesso previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 nel testo vigente prima delle modifiche previste dall'articolo 16 della presente legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dall'articolo 18 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Le consultazioni previste dall'articolo 15, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, sono effettuate con riferimento alle direttive per l'anno 2019.

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 18, stimata nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spesa corrente).

4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi



NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 8

Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

- a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;
- b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;
- c) cooperazione allo sviluppo;
- d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;
- e) vigilanza e tutela sugli enti locali;
- f) libri fondiari e catasto;
- g) camere di commercio;
- h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;
- i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;
- j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;
- k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
- l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;
- m) previdenza complementare e integrativa;
- n) tutela del lavoro e professioni;
- o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;
- q) interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;
- r) credito regionale;
- s) commercio con l'estero;
- t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d'interesse provinciale;
- u) elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;

- v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;
- w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;
- x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;
- y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;
- z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;
- aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e apicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- cc) patrimonio e demanio provinciali;
- dd) motorizzazione civile;
- ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- ff) statistica;
- gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Nelle materie diverse da quelle del comma 1, la legge provinciale trasferisce le funzioni ai comuni, con l'obbligo di esercizio in forma associata; le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni per il tramite delle comunità. Il trasferimento delle funzioni garantisce l'effettivo potere delle comunità d'incidere sulle scelte amministrative in ragione delle specifiche peculiarità del loro territorio. Sono mantenuti in capo ai sindaci e ai comuni, fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'articolo 9 bis, i compiti e le attività già loro attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3 bis. Le comunità esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti d'indirizzo e di coordinamento approvati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le comunità si avvalgono delle proprie strutture operative oppure, mediante convenzione, delle strutture di altri enti pubblici o di loro organismi strumentali. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti d'indirizzo e di coordinamento previsti da questo comma le comunità definiscono il proprio modello organizzativo sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Se non lo fanno la Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dall'ordinamento degli enti locali.

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica;
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
- d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
- e) *omissis*

- f) programmazione economica locale per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);
- g) *omissis*
- h) la programmazione delle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
- i) *omissis*
- j) *omissis*
- j bis) ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale.

5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle opere e interventi di interesse locale a carattere comunale, relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche.

5 bis. Per promuovere specifici modelli di sviluppo territoriale integrati, gli strumenti di programmazione economica della Provincia, su richiesta delle comunità interessate, possono prevedere azioni e attività d'interesse locale i cui criteri d'attuazione sono assunti d'intesa con le singole comunità. Queste azioni e attività possono riguardare le seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio.

5 ter. La programmazione delle infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale è effettuata assicurando la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

7. *omissis*

8. *omissis*

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza.

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunità possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

11. *omissis*

12. *omissis*

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

13 bis. *omissis*"

Nota all'articolo 2

- L'articolo 4 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Integrazione degli interventi

1. Gli interventi socio-assistenziali e sanitari a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 sono svolti ~~ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), come da ultimo modificata dall'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, e delle leggi vigenti in materia sanitaria~~ **ai sensi delle disposizioni vigenti in materia sociale e sanitaria e degli obiettivi stabiliti dal piano provinciale per la salute**, come integrate dalle disposizioni di cui al presente capo.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale approva, con proprie deliberazioni, le disposizioni per l'integrazione degli interventi di cui al comma 1, provvedendo in particolare a definire:

- a) i criteri di accesso ai servizi qualora emergano elementi che possano richiedere l'intervento congiunto dei servizi socio-assistenziali e sanitari;
- b) le modalità di organizzazione ed erogazione degli interventi sulla base di un progetto personalizzato in relazione alla natura dello stato di bisogno;
- c) i criteri per l'individuazione nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e sanitari di un operatore responsabile del caso incaricato di seguire la richiesta di accesso ai servizi e di attuare il progetto personalizzato di intervento;
- d) le modalità di raccolta e di divulgazione di informazioni relative alla rete dei servizi e alla disponibilità di posti per l'accoglienza nelle strutture;
- e) gli ambiti di operatività, la composizione e le modalità di funzionamento delle unità valutative multidisciplinari da costituirsi a livello territoriale nei casi in cui vi sia la compresenza di bisogni sanitari e socio-assistenziali;
- f) i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché la definizione del profilo funzionale e del progetto personalizzato d'intervento."

Nota all'articolo 3

- Per l'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) - si veda la nota all'articolo 16.

Nota all'articolo 4

- L'articolo 6 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Finanziamento

1. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi si provvede:

- a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale di cui all'articolo 40 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;
- b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti per domicilio di soccorso;
- c) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;
- d) attraverso i proventi derivanti da donazioni, lasciti e oblazioni;
- e) attraverso le altre entrate comunque destinate alle finalità di cui alla presente legge.

2. **Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2 bis, gli interventi sanitari e quelli**

assistenziali a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali e socio-sanitari a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità sono garantiti dal servizio sanitario provinciale con oneri a carico del fondo sanitario provinciale, fermo restando quanto disposto dal comma 1 per quanto riguarda il finanziamento dei servizi socio-assistenziali.

2 bis. I compiti e le attività attribuiti ai sensi dell'articolo 3 bis sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunità nel rispetto delle direttive previste dall'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010."

- Per l'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 si veda la nota all'articolo 15.
- L'articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dispone:

"Art. 18

Fondo per l'assistenza integrata

1. Le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria e quelle relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria disciplinata dall'articolo 21 sono finanziate dal fondo provinciale per l'assistenza integrata, appositamente istituito nella sezione corrente del bilancio della Provincia, dalle compartecipazioni dei cittadini e dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale.

2. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta provinciale stabilisce:

- a) il riparto delle risorse del fondo fra Provincia, Azienda provinciale per i servizi sanitari e altri enti o soggetti, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-sanitaria provinciale, comprese le risorse previste dal fondo *per la non autosufficienza* istituito dall'articolo 6 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, destinate al finanziamento degli interventi d'integrazione socio-sanitaria;
- b) i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote di fondo con specifica destinazione;
- c) i criteri e le modalità di remunerazione delle prestazioni e di erogazione dei finanziamenti assegnati;
- d) gli indirizzi per l'elaborazione di piani e programmi di investimento;
- e) la quota del fondo da destinare agli interventi previsti dall'articolo 10, comma 3, lettera d)."

Nota all'articolo 5

- Gli articoli 10 e 13 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, dispongono:

"Art. 10

Convenzioni

1. L'azienda può stipulare una convenzione con altre aziende per la gestione in forma associata di taluni servizi o funzioni, nonché per l'affidamento dell'incarico di direzione o di alcune funzioni ad un unico direttore o responsabile.

2. La convenzione definisce la durata delle forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle aziende contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Nel caso di affidamento di incarichi, la convenzione stabilisce la durata e le modalità della prestazione del servizio del direttore o del responsabile nelle varie aziende, gli emolumenti spettanti, i criteri per il riparto della spesa.

Art. 13

Fusione

1. In relazione alla più razionale ed efficiente gestione dei servizi prestati ed ai fini del coordinamento dei servizi medesimi, due o più aziende possono essere fuse in una unica azienda.

2. La fusione può essere inoltre disposta in caso di esiguità del patrimonio, per l'impossibilità oggettivamente dimostrata di funzionare o, qualora sia possibile continuare l'attività in campo

sociale e sia giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, in caso di ridotte dimensioni dell'azienda.

3. Allo scopo di incentivare la fusione di aziende pubbliche di servizi alla persona le Province autonome possono prevedere la corresponsione di contributi ed incentivi."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e d'indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare, spetta al comitato:

- a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza;
- b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010;
- c) formulare la proposta del programma sociale provinciale entro un congruo termine indicato dalla Giunta provinciale, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;
- d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'accordo con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal capo IV, raccordandosi con il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura provinciale ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;
- b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;
- e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- e bis) un rappresentante dell'ente associativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona maggiormente rappresentativo a livello provinciale;**
- f) cinque rappresentanti del terzo settore, di cui:
 - 1) due designati dalle organizzazioni di secondo livello aventi sede in provincia di Trento che associano enti autorizzati e accreditati ai sensi di questa legge;
 - 2) due designati dalla consulta provinciale delle politiche sociali;
 - 3) uno designato dalle organizzazioni di volontariato;
- g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;
- h) due esperti esterni in materia di pianificazione e programmazione;
- i) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da delegati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.

6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma,

della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Piani sociali di comunità

1. Il piano sociale di comunità costituisce lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio e concorre alla formazione del programma sociale provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 9. La comunità approva il piano sulla base della proposta formulata dal tavolo territoriale di cui all'articolo 13.

2. La comunità disciplina la durata, comunque pluriennale, e le modalità di approvazione e di aggiornamento del piano, individua idonei strumenti per la raccolta dei dati funzionali alla definizione dei suoi contenuti e assicura la valutazione strategica degli interventi da inserire in esso.

3. Il piano individua:

- a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
- b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- c) le priorità d'intervento;
- d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal programma sociale provinciale;
- e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
- f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza della comunità.

3 bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), in coerenza con quanto stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano provinciale per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dagli atti previsti dall'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010."

- Per l'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 si veda la nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 8

- L'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Tavoli territoriali

1. Nell'ambito di ogni comunità è istituito un tavolo territoriale quale organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali.

2. Il tavolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) raccoglie le istanze del territorio nel settore delle politiche sociali **e socio-sanitarie riferite all'area anziani** e contribuisce all'individuazione e all'analisi dei bisogni;
- b) formula la proposta di piano sociale di comunità entro il termine indicato dalla comunità stessa, decorso il quale essa provvede autonomamente;
- c) individua attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il tavolo svolge le funzioni di cui al comma 2 tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione di cui all'articolo 25.

4. La comunità assicura nella composizione del tavolo un'adeguata rappresentanza dei comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una rappresentanza ~~del distretto sanitario~~ **dell'ambito sanitario territoriale**, dei servizi educativi e scolastici, delle parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di membri designati da organizzazioni del terzo settore operanti nel territorio della comunità. La comunità stabilisce la durata e le modalità di funzionamento del tavolo.

4 bis. Per la formulazione della proposta di piano relativa ai contenuti previsti dall'articolo 12, comma 3 bis, e di ulteriori proposte sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane, il tavolo territoriale è integrato da una sezione costituita da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato e da componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani. Tale sezione indirizza e promuove l'attività di Spazio argento, istituito ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22

Modalità di erogazione delle prestazioni

~~1. — Le prestazioni sociali rese in base a questa legge sono erogate con le modalità previste da quest'articolo. Le prestazioni diverse da quelle sociali, se non erogate direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.~~

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

~~2. — Per i fini di quest'articolo s'intendono per prestazioni sociali quelle che, rispetto a un analogo servizio reso alla generalità degli utenti, presuppongono l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con un'utenza caratterizzata da speciali bisogni e peculiari condizioni personali o familiari.~~

2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione delle prestazioni sociali mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
- c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non può superare il 30 per cento. L'ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di

affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito:

- a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;
- b) nei casi disciplinati dall'articolo 38, comma 4;
- c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell'articolo 19.

7. L'ente locale può comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti in casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 31

Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità ~~e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno~~, **sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno e sono volti alla promozione di un contesto sociale inclusivo e favorevole, per aumentare il benessere e l'autonomia personale e per rafforzare la coesione sociale e agevolare lo sviluppo del territorio.** Essi consistono in:

- a) interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale;
- c) interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- d) interventi di sostegno economico;
- e) ulteriori interventi individuati dal programma sociale provinciale o dal piano sociale di comunità, riferiti sia alle tipologie di interventi previsti dalle lettere da a) a d), sia trasversali ad esse, sia di natura differente.

2. Gli interventi di diretta competenza della Provincia sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale la quale, nel rispetto del programma sociale provinciale, specifica, in particolare, i destinatari della prestazione, i requisiti per accedervi, la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa e, in generale, i criteri e le modalità per l'erogazione della prestazione.

3. Gli enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza nel rispetto della programmazione provinciale e di comunità, nonché degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 45

Punti di ascolto per il cittadino

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998**, la Provincia promuove l'adozione, da parte degli enti locali, di modalità organizzative idonee a rilevare precocemente i bisogni individuali e le problematiche sociali correlate, nonché ad assicurare il coordinamento e l'integrazione dei servizi alla persona, con particolare riferimento agli interventi previsti dalle politiche sociali, educative, sanitarie e per la sicurezza.

2. L'adozione del modello organizzativo di cui al comma 1 è volta altresì a razionalizzare i servizi pubblici già presenti, a potenziare l'offerta con nuovi servizi e a facilitare il coordinamento in rete con gli sportelli sociali attivati dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d).

3. Tali modalità organizzative si concretizzano nell'attivazione di punti di ascolto per il cittadino, ai quali le persone in stato di disagio possono rivolgersi per una prima analisi delle loro problematiche, per un orientamento in merito alle possibili soluzioni e, ove possibile, per una risposta.

4. Gli enti locali che intendono attivare i punti di ascolto ne disciplinano la costituzione, le funzioni e l'organizzazione sulla base delle specifiche esigenze del territorio di competenza."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Funzioni di indirizzo, programmazione e controllo

1. Le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo e valutazione del servizio sanitario provinciale sono esercitate dagli organi provinciali con la partecipazione degli enti locali e di altri organi con le modalità previste da questa legge.

2. Il Consiglio provinciale verifica il funzionamento del servizio sanitario provinciale e formula indirizzi e proposte alla Giunta provinciale. L'assessore provinciale competente, all'inizio della legislatura, illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale. Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale **anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze**, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari. Alla relazione sono allegati i bilanci di esercizio e di missione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le relative relazioni di accompagnamento."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Enti locali

1. I comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 concorrono,

nei casi e nei modi previsti dalla normativa provinciale, all'esercizio delle funzioni di programmazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie e di autorizzazione delle strutture sanitarie aventi rilievo locale. Inoltre svolgono altre funzioni e attività di propria competenza ai sensi della normativa vigente, in particolare per quanto attiene alla materia della sicurezza alimentare. Valutano, relativamente al proprio ambito territoriale, l'impatto delle politiche sanitarie sullo stato di salute della popolazione.

1 bis. Le comunità esercitano i compiti e le attività in materia socio-sanitaria assegnati ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2, e delle linee di indirizzo approvate ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5, della medesima legge provinciale e delle direttive previste dall'articolo 15 della presente legge.

2. L'assessore provinciale competente presenta annualmente al Consiglio delle autonomie locali una relazione generale sullo stato di salute della popolazione e sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale dei servizi sanitari e socio-sanitari.

3. Restano salve le attribuzioni del sindaco e del Presidente della Provincia quali autorità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Programma sanitario e socio-sanitario provinciale

1. In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, la Giunta provinciale adotta il programma sanitario e socio-sanitario provinciale.

2. Il programma definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità organizzative per garantire l'effettiva fruizione dei livelli essenziali di assistenza;
- b) la definizione dei livelli aggiuntivi da garantire nel territorio provinciale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
- c) i requisiti organizzativi e strutturali dell'offerta di assistenza sanitaria e socio-sanitaria provinciale;
- d) i progetti strategici per lo sviluppo del servizio sanitario provinciale, compresi gli indirizzi per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- e) le aree di sostegno, promozione, tutela e assistenza dove favorire l'integrazione dell'offerta provinciale con quella delle regioni confinanti;
- f) gli strumenti di valutazione del servizio sanitario provinciale, inclusi gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione degli utenti;
- g) i contenuti delle politiche tariffarie.

3. Il progetto di programma è adottato dalla Giunta provinciale e trasmesso al consiglio sanitario provinciale, alla consulta provinciale per la salute, ai consigli per la salute, al comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali **e, per una valutazione connessa ai compiti e alle attività attribuiti ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, alle comunità.** Le proposte di modifica o di integrazione del progetto di programma sono inviate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto.

4. La Giunta provinciale approva il programma, eventualmente modificato sulla base delle proposte formulate ai sensi del comma 3, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. Il programma ha durata pari a quella della legislatura provinciale ed è aggiornato, se

necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del programma precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo programma. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

6. Il programma può essere approvato unitariamente oppure, se necessario, per stralci su specifici argomenti omogenei. Se lo stralcio riguarda la riorganizzazione complessiva di un intero settore di intervento si applica la procedura prevista dai commi 3 e 4."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15

Direttive per l'assistenza nelle residenze sanitarie assistenziali

1. Le residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private convenzionate operano nell'ambito del servizio sanitario provinciale e nel quadro della relativa programmazione.

~~2. A tal fine la Giunta provinciale emana annualmente direttive per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata nelle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private, determinando in particolare il fabbisogno e la tipologia dei posti letto da riservare ai cittadini residenti presso le singole strutture accreditate e titolari di accordo negoziale con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le relative tariffe e le modalità di finanziamento degli enti gestori. Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende provinciali per i servizi alla persona.~~

2. A tal fine la Giunta provinciale, sentite le comunità, emana direttive per determinare il fabbisogno e la tipologia di posti letto da riservare ai cittadini residenti presso le singole strutture accreditate, le relative tariffe e le modalità di finanziamento. Le singole strutture accreditate, sulla base delle direttive provinciali, stipulano accordi contrattuali con la comunità di appartenenza e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli aspetti relativi alla fornitura diretta di beni e prestazioni sanitarie. Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Integrazione socio-sanitaria

1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale sulle politiche sociali e dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze.

~~2. La Giunta provinciale adotta in ogni distretto sanitario moduli organizzativi integrati con i servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino, attraverso l'istituzione di punti unici provinciali di accesso. I punti unici garantiscono all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. Alla costituzione dei punti unici si provvede con deliberazione della Giunta provinciale, che individua inoltre distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti a soddisfare il bisogno socio-sanitario a seconda che abbia natura sanitaria a rilievo sociale, sociale a rilievo sanitario o a elevata integrazione sanitaria. L'accesso ai servizi a elevata integrazione sanitaria avviene per mezzo delle unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle aree indicate nel comma 1 e definiscono il progetto individualizzato~~

~~d'intervento. In prima applicazione la deliberazione attuativa è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.~~

2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale moduli organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino. I moduli organizzativi integrati assicurano all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. All'adozione dei moduli organizzativi integrati si provvede, anche con contenuti operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati, inoltre, distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti al soddisfacimento del bisogno socio-sanitario secondo i necessari livelli di integrazione. In presenza di un elevato livello d'integrazione sanitaria l'accesso ai servizi avviene a mezzo di unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle predette aree e definiscono il progetto individualizzato d'intervento, fatto salvo quanto previsto per l'area anziani dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998. Le unità valutative multidisciplinari operano in stretto raccordo con il modulo organizzativo integrato.

2 bis. Il modulo organizzativo integrato relativo all'area anziani è Spazio argento, istituito dalle comunità secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998.

3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 la Giunta provinciale:

- a) definisce la composizione e le competenze delle unità valutative multidisciplinari, compresi i criteri e le modalità di accertamento dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché le caratteristiche del progetto individualizzato d'intervento;
- b) determina le modalità di partecipazione alle unità valutative multidisciplinari della persona interessata o di chi ne ha la rappresentanza legale, prevedendo la facoltà di farsi affiancare da una persona di sua fiducia;
- c) determina le caratteristiche e le modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata e alle cure palliative;
- d) ripartisce annualmente il fondo per l'assistenza integrata;
- e) definisce percorsi di formazione comuni per le professioni nell'area socio-sanitaria e promuove l'organizzazione dei corsi previsti dall'articolo 3 octies del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- f) promuove corsi di formazione a favore di coloro che si occupano dell'assistenza alle persone anziane onde dotarli delle necessarie competenze in materia di igiene ed educazione sanitaria, di somministrazione di farmaci e per ogni altro aspetto assistenziale.

4. I comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 organizzano i servizi e le attività di loro competenza in conformità alle disposizioni di quest'articolo e in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia. Presso ciascuna comunità è costituito un comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria, con il compito di individuare le modalità organizzative e operative per l'attuazione a livello locale delle finalità e degli strumenti di integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento ~~all'attivazione dei punti unici di accesso~~ **all'adozione dei moduli organizzativi integrati previsti dai commi 2 e 2 bis**. Ciascuna comunità disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato.

5. Il comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria è composto da:

- a) il presidente della comunità o da un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- b) il direttore del distretto sanitario nel cui ambito territoriale è compresa la comunità;
- c) un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai medesimi medici operanti nel territorio della comunità;
- d) il responsabile dei servizi sociali della comunità;
- e) un rappresentante degli enti affidatari di servizi socio-sanitari operanti nel territorio della comunità;
- f) un responsabile degli enti gestori delle residenze sanitarie assistenziali situate nel territorio

della comunità;

g) un farmacista convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai farmacisti operanti nel territorio della comunità.

6. Per l'autorizzazione, l'accreditamento e l'affidamento dei servizi socio-sanitari si applica la legge provinciale sulle politiche sociali, fatti salvi i requisiti specifici previsti in ambito sanitario.

6 bis. Per garantire una presa in carico integrata e unitaria della persona anziana, nell'ambito dei sistemi informativi sanitari e sociali è sviluppata una cartella socio-sanitaria condivisa fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le comunità, le aziende pubbliche di servizi alla persona e le cooperative sociali che gestiscono residenze sanitarie assistenziali e servizi semi-residenziali. Con specifiche direttive la Provincia definisce le modalità di condivisione della cartella socio-sanitaria da parte degli altri enti gestori accreditati. Con regolamento sono individuati i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)."

- L'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone:

"Art. 22

Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali

volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

1. L'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario provinciale da parte di soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione di accordi contrattuali con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Negli accordi sono definite la tipologia e la quantità delle prestazioni necessarie al servizio sanitario provinciale che i soggetti accreditati sono tenuti a garantire.

2. La Giunta provinciale definisce i criteri per la stipulazione degli accordi contrattuali prevedendo, per ogni struttura o tipo di attività:

- a) l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare;
- b) i limiti massimi di spesa sostenibile a carico del servizio sanitario provinciale;
- c) i criteri di finanziamento delle attività erogate;
- d) le modalità di controllo in ordine alla regolare e corretta erogazione delle prestazioni.

3. Il corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti da parte dei soggetti accreditati o convenzionati costituisce requisito essenziale per la stipulazione e il mantenimento degli accordi contrattuali con l'azienda.

4. L'azienda, nell'ambito delle direttive della Giunta provinciale, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o di donatori aventi ad oggetto prestazioni in favore del servizio sanitario provinciale. In particolare, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di soccorso sanitario con elicotteri, per le attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi con ambulanze o altri mezzi l'azienda può avvalersi di enti o associazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti.

5. L'apporto al servizio sanitario provinciale da parte degli ospedali classificati, di proprietà e gestiti da istituti ed enti ecclesiastici, è disciplinato attraverso gli accordi previsti da questo articolo. Ferma restando la legislazione vigente sugli ospedali classificati, questi accordi sono definiti nel rispetto dei tetti di spesa e dei volumi di attività predeterminati in sede di programmazione sanitaria provinciale.

5 bis. Le comunità stipulano gli accordi contrattuali relativi alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti accreditati in relazione ai compiti e alle attività attribuiti alle comunità ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, nel rispetto del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 15 della presente legge."

Nota all'articolo 18

- L'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Assegno di cura

1. L'assegno di cura è orientato a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio ed è correlato alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da garantire in ambito

domiciliare e semiresidenziale. Esso consiste di norma in buoni di servizio per l'acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati, nel territorio provinciale, da strutture e soggetti accreditati o nell'erogazione di una somma di denaro relativa all'attività svolta debitamente documentata, con il controllo previsto dagli articoli 4 e 7. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

2. La consistenza dei buoni di servizio o la misura dell'assegno di cura, erogato al beneficiario ovvero al suo legale rappresentante, è determinata in relazione ai bisogni assistenziali e al livello di gravità della non autosufficienza, accertato ai sensi dell'articolo 4 e secondo una gradualità ai sensi di quanto previsto dal comma 6. L'assegno di cura è una misura integrativa dell'indennità di accompagnamento.

~~3. L'assegno di cura è incompatibile con la permanenza presso strutture residenziali sanitarie assistenziali e socio-sanitarie. L'assegno di cura è sospeso in caso di ricovero in strutture ospedaliere o sanitarie assistenziali per un periodo superiore a trenta giorni e con decorrenza dal trentunesimo giorno.~~

3. L'assegno di cura è compatibile con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali nel limite di novanta giorni complessivi nell'anno, trascorsi i quali l'assegno viene sospeso.

4. Qualora l'assistito fruisca di interventi di assistenza domiciliare unitamente a servizi di carattere semiresidenziale la compartecipazione dell'assistito è regolata secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione ai sensi del comma 6.

5. La Giunta provinciale adegua annualmente con deliberazione gli importi previsti dal comma 2 in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta provinciale può definire indici differenziati di valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di non autosufficienza più gravi, avendo riguardo anche all'età delle persone beneficiarie.

6. Previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale definisce con proprie deliberazioni criteri e modalità di attuazione degli interventi previsti da questo articolo, nonché di graduazione degli stessi in relazione alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 25 settembre 2017, n. 213, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Luca Zeni, concernente " Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 26 settembre 2017.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente sul testo con il titolo "Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010" espresso il 17 ottobre 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 9 novembre 2017.